

REPUBBLICA ITALIANA

N.7761/04REG.DEC.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.3993 REG.RIC.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione
ha pronunciato la seguente

ANNO 2000

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 3993 del 2000, proposto dal Comune di
Varapodio, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e
difeso dall'Avv. Antonio Barrile, con domicilio eletto in Roma,
Via Costantino Morin, n. 45 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe
M. Toscano;

contro

sig. Rocco RIZZO, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Pasquale
Italiano ed Alberto Perelli, con domicilio eletto in Roma, Via
Saluzzo n. 79, presso la Sig.ra Carmela Genua;

e nei confronti

del Sig.Rocco Longo, residente in Varapodio, n.c.

per la riforma

per quanto di ragione, della sentenza del Tribunale
Amministrativo Regionale della Calabria, Sezione staccata di
Reggio Calabria, n. 5 del 19 febbraio 2000;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'appellato Rocco
Rizzo, resistente;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle

rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza dell'1 giugno 2004, il Consigliere Chiarenza Millemaggi Cogliani; udito, altresì, l'Avv.to A. Barrile;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O

Il Comune di Varapodio propone appello per la riforma della sentenza n. 5 del 19 febbraio 2000 con la quale la Sezione staccata di Reggio Calabria, del Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria – riuniti i ricorsi nn. 1222/1998 e 135/1999, proposti dall'attuale resistente, rispettivamente, (ric. 1222/1998) per l'annullamento della deliberazione del Consiglio comunale di Varapodio n. 41 del 15 ottobre 1998, con cui si dichiarava l'attuale resistente decaduto da Consigliere comunale *“perché assente ingiustificato per ben 12 riunioni di questo Consiglio Comunale”* e (ricorso n. 135/1999) per l'annullamento delle deliberazioni n. 623 del 9 dicembre 1998 e n. 66 del 29 dicembre 1998, aventi ad oggetto, la prima, la presa d'atto della sospensione cautelare dell'efficacia della precedente deliberazione n. 41 del 1998 disposta dalla anzidetta Sezione staccata di Reggio Calabria (nel procedimento incidentale instaurato sul citato ricorso n. 135/1999) e la riapertura del procedimento di decadenza, e la successiva (n. 66) la nuova

dichiarazione di decadenza del ricorrente da consigliere comunale – ha dichiarato improcedibile il ricorso n. 1222 del 1998, ed ha, al contrario accolto il ricorso successivo (n. 135-1999). In particolare il Tar ha annullato la deliberazione n. 66 del 29 dicembre 1998, in accoglimento della censura di difetto della motivazione (mentre è stata respinta la censura di falsa applicazione di norma di legge), sulla considerazione che la diserzione delle sedute possa costituire una forma legittima, ancorché estrema, di dissenso politico idonea ad escludere il disinteresse del consigliere per la carica rivestita. Solo tale disinteresse costituirebbe il presupposto della previsione dell'art. 289 del R.D. n. 148 del 1915, fatto salvo dall'art. 64 lett. b) della legge n. 142 del 1990, di cui è stata fatta applicazione nei confronti del Consigliere comunale dichiarato decaduto.

Sostiene, al riguardo il Comune appellante che la sentenza appellata, nella parte in cui accoglie il secondo dei ricorsi riuniti, sarebbe viziata da violazione e falsa applicazione del citato art. 289 del R.D. n. 148 del 1915.

Si è costituito in giudizio il Rizzo, resistendo all'appello.

Successivamente la causa, chiamata alla pubblica udienza dell'1 giugno 2004, è stata trattenuta in decisione.

D I R I T T O

L'appello è fondato.

La Sezione ha già avuto modo di precisare - in

motivazione dell'ordinanza 958 del 4 maggio 1999, con la quale è stata respinta l'istanza di sospensione relativa al provvedimento di cui si discute in questa sede su appello del medesimo Comune appellante avverso l'ordinanza n. 130/99 della Sezione di Reggio Calabria del T.A.R. Calabria – che la protesta politica, dichiarata a posteriori, non è idonea a costituire valida giustificazione delle assenze dalle sedute consiliari, in quanto, affinché l'assenza dalle sedute possa assumere la connotazione di protesta politica occorre che il comportamento ed il significato di protesta che il consigliere comunale intende annettervi siano in qualche modo esternati al Consiglio o resi pubblici in concomitanza alla estrema manifestazione di dissenso, di cui la diserzione delle sedute costituisce espressione.

Il suddetto orientamento deve essere confermato, con la precisazione ulteriore che spetta al Consigliere nei confronti del quale è instaurato il procedimento di decadenza di fornire ragionevoli giustificazioni dell'assenza (le quali, oggettivamente, sono mancate nel caso di specie) sicché, nelle linee generali, è legittima la decadenza dalla carica di consigliere comunale per assenza ingiustificata, qualora la giustificazione adottata dall'interessato è talmente relegata alla sfera mentale soggettiva di colui che la adduce (come nel caso della protesta politica non altrimenti e non prima esternata), da impedire qualsiasi accertamento sulla fondatezza, serietà e rilevanza del motivo.

L'appello, pertanto, deve trovare accoglimento, con conseguente totale reiezione del ricorso proposto in primo grado (n. 135/1999 r.r. della sezione di Reggio Calabria del T.A.R. Calabria), in parziale riforma della sentenza appellata.

In favore del Comune appellante ed a carico del resistente devono essere poste le spese dei due gradi del giudizio, che si liquidano in dispositivo.

P. Q. M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), accoglie l'appello in epigrafe e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 5/2000 della Sezione di Reggio Calabria del Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, respinge il ricorso n. 135/1999 r.r. della Sezione anzidetta;

Condanna il resistente Rocco Rizzo al pagamento, in favore del Comune appellante, delle spese dei due gradi del giudizio, che si liquidano in complessivi € 4000,00= oltre IVA e CPA come per legge;

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 1 giugno 2004, dal Consiglio di Stato in s.g. (Sez. V) riunito in camera di consiglio con l'intervento dei seguenti Magistrati:

Raffaele Iannotta

PRESIDENTE

Raffaele Carboni

CONSIGLIERE

Corrado Allegretta

CONSIGLIERE

Chiarenza Millemaggi Cogliani

CONSIGLIERE Est.

Marzio Branca

CONSIGLIERE

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

F.to Chiarenza Millemaggi Cogliani F.to Raffaele Iannotta

IL SEGRETARIO

F.to Gaetano Navarra

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29 novembre 2004

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL DIRIGENTE

F.to Antonio Natale

CONSIGLIO DI STATO –

- Sezione Quinta -

Sent.n. del pos.doc Ord. ndel pos.doc. Par. n.del pos.doc

Presidente: IANNOTTA Estensore: MILLEMAGGI COGLIANI

Parti: Comune di Parapodio c. Rizzo

Titoletto: Comune e Provincia - Consigliere comunale - Decadenza - Per prolungate assenze – Giustificazione – Protesta politica – Rilevanza – Condizioni e limiti.

Testo massima: Spetta al Consigliere nei confronti del quale è instaurato il procedimento di decadenza per prolungate assenze dalle sedute consiliari, di fornire ragionevoli giustificazioni dell'assenza; in tale ambito non può essere ricondotta la c.d. protesta politica, dichiarata soltanto a posteriori, in quanto la connotazione di protesta politica può essere assunta soltanto da comportamenti che siano resi pubblici (o esternati al Consiglio) in concomitanza alla estrema manifestazione di dissenso, di cui la diserzione delle sedute costituisce espressione, in caso diverso restando relegata nella sfera mentale soggettiva di colui che la adduce, così da impedire qualsiasi accertamento sulla fondatezza, serietà e rilevanza del motivo.

Il Presidente -

- Sezione Quinta -